



COMUNE DI LATINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2020

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 e succ. modif., al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, della legge n. 130 del 30 marzo 2001, del Decreto Ministero della Salute del 9 luglio 2002, del D.P.R. n. 254 del 10 luglio 2003 e della Legge Regionale n. 4 del 28 aprile 2006 art. 162, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare il servizio necroscopico, di cremazione, di affidamento e dispersione delle ceneri.

Art. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, sia come Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, che Ufficiale di Stato Civile.

2. La direzione del servizio cimiteriale e Cimitero di competenza del Comune, è attribuita alla Dirigenza dei Servizio Lavori Pubblici e Progettazione.

Art. 3 – DENUNCIA DEI DECESSI

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso: da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; da una persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto; dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

3. La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio, deve contenere tutte le indicazioni stabilite dal D.P.R. 03/11/2000, n°396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile".

4. L'Ufficiale di stato civile, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

5. I medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

6. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda sanitaria locale

7. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto a informarne il Sindaco o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possono giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

8. Nel caso sia rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per

la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele a un pronto soccorso ospedaliero.

9. Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato nella camera mortuaria del cimitero, sempre che non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

Art. 4 – COMUNICAZIONE DI DECESSI DOVUTI A REATI

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga, comunque, il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 5 – RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERI O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. L'Azienda sanitaria locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Art. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI

1. Il presente Regolamento, per tutti gli aspetti relativi alla cremazione delle salme, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, per una corretta e adeguata informazione in ottemperanza alla normativa vigente.

2. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

3. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti.

4. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una dei seguenti modi:

a. Disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b. Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso

5. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato

secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile nel caso di concorso con più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti .

6. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione; la dichiarazione è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per posta certificata.

7. In presenza di defunto minore di età, di nato morto o di prodotto abortivo, la volontà deve essere manifestata all'Ufficiale di Stato Civile da parte di entrambi i genitori, in qualità di esercenti la potestà o da quello, di essi, che ne ha la potestà in via esclusiva ovvero da parte del tutore in qualità di rappresentante per le persone interdette, se tale status risulta da sentenza passata in giudicato.

8. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge n°130/2001 art. 3 comma 1 lettera a).

9. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

10. Alla presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

11. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

12. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri possono essere tumulate, inumate, disperse o affidate ad un familiare. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

13. Entro 10 giorni dalla cremazione, il forno crematorio invia all'Ufficio di Stato Civile che ha emanato l'autorizzazione alla cremazione, il verbale di consegna dell'urna.

Art. 7 – AFFIDAMENTO URNA CINERARIA

1. Il comma 5 dell'art. 162 Leg Reg. 4/2006 dispone che “nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

2. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previa indicazione in vita del defunto, e quelle del defunto medesimo.

3. In presenza di istanza alla cremazione della salma, dovrà essere consegnata contestualmente, la dichiarazione sostitutiva di certificazioni finalizzata all'affidamento,

conservazione e custodia dell'urna cineraria, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, da parte del familiare previa indicazione in vita del defunto.

4. In mancanza di volontà espressa del defunto, la suddetta dichiarazione deve essere manifestata dal coniuge, o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza dei parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, come da dichiarazioni che dovranno essere allegare unitamente ai rispettivi documenti di identità.

5. In presenza di volontà espressa in vita dal defunto, la dichiarazione di prendere in affidamento e custodire l'urna cineraria, dovrà essere redatta e sottoscritta dall'affidatario unico, non è soggetta ad imposta di bollo e dovrà essere consegnata, unitamente al documento di identità valido, all'Ufficio di Stato Civile contestualmente all'Istanza di cremazione, perché è il momento di espressione massima delle volontà del defunto.

6. Le dichiarazioni di affidamento successive all'istanza di cremazione non verranno rilasciate, visto che dal forno crematorio l'urna viene ritirata dall'affidatario o da un suo delegato che ne curerà la consegna fino all'indirizzo indicato nella dichiarazione di affidamento. Questo garantisce la certezza della tracciabilità dell'urna cineraria stessa ed ogni infrazione delle condizioni di affidamento o di destinazione dell'urna, costituisce il presupposto di reato di cui all'art. 411 del Codice Penale;

7. Una copia della suddetta dichiarazione dovrà essere consegnata all'Ufficio del Forno Crematorio ed un'altra conservata dall'affidatario stesso.

8. Tale dichiarazione verrà annotata su apposito registro insieme ai dati identificativi del defunto come previsto dall'art. 162 comma 5 Leg. Reg. 4/2006.

9. L'affidamento delle ceneri è espressione della volontà del defunto e la dichiarazione che viene resa all'Ufficio di Stato Civile viene redatta secondo quanto disciplinato dal DPR 445/2000 che prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni false

10. Qualora l'affidatario unico non intendesse più conservare e custodire l'urna cineraria o, venissero meno le condizioni per l'affido, dovrà presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Latina la dichiarazione di rinuncia all'affidamento, impegnandosi contestualmente, a consegnare l'urna al Cimitero di Latina entro 2 giorni. L'ufficio di stato civile, ricevuta la suddetta dichiarazione, la invierà tempestivamente per posta certificata, al gestore del Cimitero Comunale (Ipogeo Latina srl) che, al ricevimento dell'urna, invierà comunicazione relativa alla destinazione finale, in modo da permettere l'aggiornamento dei registri di cremazioni ed affidi detenuti dal Comune di Latina. Si precisa che in caso di morte dell'affidatario unico, le ceneri dovranno necessariamente essere consegnate al Cimitero e non potranno essere affidate ad altri soggetti. (come da circolare prot. 167807 inviata il 20/12/2018)

11. L'affidatario dovrà comunicare all'Ufficio di Stato Civile, le variazioni del luogo di conservazione e quindi di residenza, all'interno del Comune di Latina, entro 10 gg,

mentre, in caso di trasferimento in altro Comune, si impegna ad inviare una comunicazione al Comune di nuova residenza, riguardo la conservazione delle ceneri e per conoscenza, all'Ufficio scrivente entro il termine suindicato.

12. Il soggetto affidatario dell'urna, deve dare la disponibilità a garantire l'accesso ai locali dove è collocata l'urna, al personale comunale (ufficiale di stato civile o agenti di polizia municipale) preposto alla verifica ed al controllo delle condizioni di conservazione e delle garanzie contro la profanazione e l'indebito utilizzo.

13. Il Comune, mediante la Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall'affidatario. Ad ogni sopralluogo deve essere redatto apposito verbale in duplice copia di avvenuta verifica e controfirmato dall'affidatario e verbalizzante.

Art. 8 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina, se competente territorialmente, previa manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, a partire dal quarto giorno lavorativo a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Le ceneri possono essere disperse:

- In montagna, a distanza oltre i duecento metri da centri abitati;
- In mare, con interdizione delle zone già oggetto di divieti e/o limitazioni d'uso per

effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità Marittima e con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione, con specifico riguardo alle dotazioni di bordo ed alla compatibilità delle unità utilizzate con le condizioni meteo-marine in atto alla data prefissata: a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto d'approdo più vicino nei tratti antistanti il territorio comunale e liberi da natanti e manufatti e non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione, quando gli stessi sono effettuati; a non meno di 1000 metri dalla costa per tutto il periodo della stagione balneare. In questo caso dovrà essere fatta comunicazione all'autorità marittima

competente, contenente ogni informazione utile (data, ora, mezzo nautico, ecc.)

- In natura, all'interno del territorio comunale, a non meno di 200 metri di distanza da manufatti e dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili: in aree esterne, pubbliche appositamente individuate dall'amministrazione comunale; in aree private con il consenso scritto dei proprietari e dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro.

- Nel cinerario comune di cui all'art. 80 comma 6 del DPR 285/1990 nel caso venisse individuata un'area a ciò destinata all'interno del cimitero comunale.

3. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto indicato dal defunto, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante

dell'associazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera b punto 2 della legge 130 del 2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

5. La dispersione in mare, in montagna, nei corsi d'acqua e nelle aree private è consentita solo mediante l'assistenza di un responsabile nominato dall'Amministrazione comunale, oppure, attraverso addetto della Ditta incaricata dalla famiglia.

6. Il soggetto che ha richiesto l'autorizzazione alla dispersione per conto ed in nome del defunto, dovrà redigere apposito verbale di avvenuta dispersione, in triplice copia e dovrà consegnarlo all'Ufficio di Stato Civile entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione alla dispersione. Nel verbale dovrà essere indicata la data, il luogo e l'orario dell'avvenuta dispersione. Unitamente al verbale, dovrà presentare dichiarazione nella quale viene indicato il luogo dove l'urna cineraria vuota viene conservata o le modalità di smaltimento, nel caso non sia consegnata al cimitero.

Art. 9 – ORARI E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri si possono effettuare tutti i giorni senza preclusione di orari

2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 10 - RILASCIO PASSAPORTO MORTUARIO E TRASPORTO SALMA ESTERO

1. Per il trasporto di una salma dall'Italia al paese di appartenenza/origine del defunto per la sepoltura è necessario conseguire l'autorizzazione per l'estradizione (detta anche passaporto mortuario) previa richiesta documentata all'Ufficio di Stato Civile del comune del decesso o del comune ove il cadavere è stato rinvenuto

2. La documentazione da presentare varia a seconda che il trasporto sia diretto o meno ad uno dei paesi aderenti alla convenzione di Berlino del 10.2.1937. Devono ugualmente richiedere l'autorizzazione coloro che, avendone titolo, desiderino introdurre in Italia la salma, le ceneri od i resti mortali mineralizzati di un familiare deceduto all'estero per la sua sepoltura in un cimitero del territorio comunale.

3. La tempistica del rilascio del passaporto mortuario ed all'autorizzazione al trasporto salma verso paese estero sono stabilite mediante circolare dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U.L.SS., approvato con R.D.

27.04.1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12.07.1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.